

AZIENDA USL UMBRIA n. 1  
Registrazione contratti  
N. 61 del 12/7/2013

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA N. 1 E  
IL COMITATO LOCALE DI MASSA MARTANA PER  
L'INTEGRAZIONE NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI  
PRONTO SOCCORSO, TRASPORTO INFERMI ED ALTRE  
ATTIVITA' DI TRASPORTO IN AMBITO LOCALE.**

Addi 12 LUG. 2013 ..... nella sede della USL Umbria n. 1 in Perugia, via  
Guerra 21, in carta resa legale ed in due originali.

TRA

**La Azienda USL Umbria n. 1 con sede in Perugia, via Guerra 21,**  
P.IVA / C.F. 03301860544 rappresentata dal Direttore Generale pro  
tempore Dr. Giuseppe Legato, nato a Taurianova (RC) il giorno 16  
marzo 1949, che dichiara di intervenire in questo atto  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della AUSL  
Umbria n. 1 di Perugia, di seguito denominata USL,

E

**Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Massa Martana** con  
sede in Massa Martana, Via del Volontariato cod. fiscale  
01906810583 rappresentato dal Presidente Regionale CRI Umbria  
Dott. Paolo Scura, nato a Cosenza il 01/03/1974 che dichiara di  
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Massa  
Martana.

**PREMESSO CHE**

- Ai sensi dell'art. 39 del D.P.C.M. n. 97 del 6/5/2005 avente ad  
oggetto "Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione  
Italiana della Croce Rossa" i Comitati Locali operano con



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Scura', located at the bottom right of the page.

autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei Comitati Provinciali, al cui controllo di legittimità e di rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti;

- Ai sensi dell'art. 44 del D.P.C.M. n. 97 del 6/5/2005 i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana sono costituiti con Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
- Lo Statuto definisce i compiti della Croce Rossa Italiana, tra cui:
  - concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale (art. 2 lett. c) D.P.C.M. n. 97/2005);
  - concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato a svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni (art. 2 lett. d) D.P.C.M. n. 97/2005).
- Il **Comitato Locale di Massa Martana** con sede in Massa Martana, Via del Volontariato, è stato costituito con Ordinanza Commissariale n. 0197-10 del 12 maggio 2010 a firma del Commissario Nazionale Avv. Francesco Rocca;

Tutto ciò premesso,



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
- 2) Costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi di trasporto autorizzati dalle competenti strutture della UsI nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1324 del 2/10/2002 e dalla nota esplicativa della Regione Umbria prot. n. 190700 del 6/12/2006:
  - a) per ricovero ordinario presso strutture ospedaliere della Regione Umbria ;
  - b) per esecuzione di esami strumentali o procedure terapeutiche presso strutture di diagnosi e cura della UsI o Aziende Ospedaliere della Regione;
  - c) per accesso disabili verso servizi sanitari di riabilitazione;
  - d) di ricoverati dimessi da ospedali della UsI in particolari condizioni ;
  - e) per ricoveri di urgenza;
  - f) per trasferimenti di ricoverati da ospedali della U.s.I. ad altre strutture sanitarie esclusivamente per motivi clinici;
  - g) di materiali biologici e campioni vari.
- 3) I servizi vengono affidati al Comitato Locale di Massa Martana in via non esclusiva, per le zone e con le note indicate nell'art. 22, riservandosi la U.S.L. la possibilità di provvedere con mezzi e personale proprio, senza che il Comitato Locale possa vantare diritti o aspettative di alcun genere, fermo restando che l'immissione nel servizio di eventuali nuovi soggetti non dovrà



determinare una riduzione del chilometraggio previsto dal successivo art. 14. L'ampliamento dell'offerta del Comitato Locale di Massa Martana in nuove zone o con modalità diverse non comporterà automaticamente il diritto di effettuare trasporti autorizzati dalla Usl.

- 4) Nella esecuzione dei trasporti di cui alla presente convenzione il Comitato Locale di Massa Martana si impegna a rispettare il Disciplinare di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 718 del 19/12/2012, che, a tal fine, viene fornito in copia.
- 5) I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente o del materiale autorizzato, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del centro preposto all'autorizzazione, in base a relazione del preposto del Comitato Locale di Massa Martana.
- 6) Nei servizi di trasporto andata e ritorno, i mezzi del Comitato Locale di Massa Martana sosterranno nel luogo di andata in tutti i casi in cui la durata della sosta sia pari o inferiore alla somma del tempo occorrente per il ritorno e per una successiva andata, salvo che la sosta non pregiudichi l'effettuazione di altri



trasporti. In tale caso il preposto del Comitato Locale dovrà consegnare il paziente al Servizio presso il quale lo stesso è stato accompagnato, purchè il Servizio di destinazione, in relazione al trattamento da eseguire, presupponga la presa in carico del paziente stesso.

- 7) I servizi di trasporto potranno essere effettuati esclusivamente sulla base di apposita autorizzazione rilasciata al Comitato Locale di Massa Martana, redatta da parte del competente responsabile della U.s.I. e con le modalità indicate nel Disciplinare approvato con la Delibera n. 718 del 19/12/2012 di cui all'art. 4, ivi comprese quelle di cui all'articolo precedente e salvo quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 5.
- 8) In deroga a quanto previsto all'articolo precedente i trasporti di emergenza possono essere richiesti unicamente dalla centrale operativa del 118 presso l'azienda ospedaliera di Perugia e saranno eseguiti immediatamente, fino al "codice verde", secondo le disponibilità del Comitato Locale di Massa Martana, con ratifica a posteriori da parte del competente responsabile della U.s.I.. Oltre il "codice verde" sarà premura della Azienda U.S.L. provvedere alla presenza del Medico tramite l'Ospedale locale.
- 9) Il Comitato Locale di Massa Martana fornirà un elenco completo, costantemente aggiornato, dei mezzi messi a disposizione per i servizi oggetto della Convenzione attestandone, sotto la propria esclusiva responsabilità, l'idoneità sotto tutti i punti di vista: tecnici e sanitari. Quanto alla



consistenza minima degli equipaggi il Comitato Locale dovrà di norma assicurare una presenza minima di personale a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate nella misura e con le caratteristiche sotto specificate:

a) ambulanza per il - 1 autista e 1 barelliere

trasporto sanitario con specifico  
addestramento nella  
attività di primo  
soccorso

b) pulmini o autovetture - 1 autista

per trasporto di sangue  
o altri materiali biologici

Nell'elenco dovrà essere indicata la sede del normale stazionamento dei mezzi, nonché il responsabile dei servizi per la effettuazione degli stessi.

10) Per ciascun mezzo di cui all'art. 9 il Comitato Locale, sotto la propria esclusiva responsabilità, indicherà la compagnia assicuratrice che copre i rischi nei confronti dei pazienti trasportati sia per fatti dipendenti dai mezzi utilizzati che dalla circolazione e dal personale del Comitato Locale ed i relativi massimali assicurati.

11) La U.s.l. si obbliga a comunicare con immediatezza al Comitato Locale ogni richiesta di risarcimento che dovesse pervenire alla medesima e che comporti il coinvolgimento diretto o indiretto del Comitato Locale, il quale terrà indenne la U.S.L. da ogni danno conseguente sia a fatti dipendenti dai mezzi utilizzati,




che dalla circolazione nonché dal personale del Comitato Locale.

- 12) Per quanto concerne i mezzi di trasporto, il Comitato Locale di Massa Martana si impegna a rispettare quanto stabilito dal disciplinare per la disciplina della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario pazienti approvato con Delibera del Direttore Generale della U.S.L. n. 718 del 19/12/2012.
- 13) Per i servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli nessun tipo di compenso può essere richiesto dal Comitato Locale o accettato. E' consentito il trasporto contemporaneo di pazienti autorizzati dalla Usl e di altri soggetti a condizione che la presenza di quest'ultimi non pregiudichi in alcun modo la prestazione nei confronti dei pazienti Usl e non comporti costi aggiuntivi per la Usl stessa.
- 14) Per la copertura delle spese di trasporto la U.s.l riconoscerà annualmente al Comitato Locale di Massa Martana la somma (esenti da Iva ai sensi dell'art.10, n. 15 dpr 633/72) di **euro 7.200,00** a titolo esclusivo di rimborso spese (A) salvo quanto previsto dall' articolo 15. Tale rimborso spese è determinato in funzione di una prevista percorrenza annua dei mezzi del Comitato pari a **km 10.000** (B) con una tolleranza massima del 2% in più e in meno. In presenza di variazioni di percorrenza entro i suddetti margini di tolleranza il rimborso spese resterà immutato. L'eventuale percorrenza che si discosti in più o in meno dal margine di tolleranza sarà regolata economicamente in base al rimborso spese medio chilometrico (A/B) ridotto del 10%.



15) Annualmente il rimborso di cui all' art.14 sarà adeguato con l'applicazione del tasso inflattivo programmato, previsto nei documenti ufficiali del Governo Nazionale, al valore costituito dal 50% dei rimborsi dell'anno precedente. Annualmente il Comitato Locale di Massa Martana produrrà alla U.S.L. copia sottoscritta sotto la sua esclusiva responsabilità del rendiconto delle spese sostenute per l'attività convenzionata al fine di dimostrare il totale impiego delle somme ricevute per i fini della presente convenzione.

16) Il Comitato Locale di Massa Martana produrrà mensilmente, possibilmente on – line, un unico riepilogo informatizzato, secondo le indicazioni della Usl, delle prestazioni eseguite rendendosi disponibile a fornire tutte le notizie integrative eventualmente richieste dalla Usl.

In particolare:

- I riepiloghi dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
- Dovranno essere suddivisi, a seconda dell'autorizzazione, tra Ospedale e Territorio come segue:
  - Ospedale (118, Dimissioni ospedaliere);
  - Distretto (ricoveri programmati e trasporto c/o ambulatori specialistici, trasporto c/o Centri di riabilitazione, trasporti disabili minori afferenti allo SREE);
- I riepiloghi relativi ai trasporti autorizzati dal Distretto dovranno essere distinti per Centri di Salute come segue:
  - Ricoveri programmati e trasporto per ambulatori specialistici
  - Trasporto verso Centri e Servizi di Riabilitazione





- Trasporti autorizzati dallo SREE

- Nel caso in cui, con particolare riferimento ai disabili minori e adulti, che accedono ai Centri di Riabilitazione, alcuni trasporti potessero essere effettuati, anziché con ambulanza, con i pulmini attrezzati che potrebbero trasportare contemporaneamente più utenti che accedono allo stesso Centro o che hanno orari coincidenti per accedere ai servizi riabilitativi dei Distretti, i Responsabili dei Servizi Distrettuali indicheranno nell'autorizzazione quali potranno essere i trasporti multipli in modo da consentire il calcolo di un solo trasporto per più soggetti, considerando il chilometraggio dalla sede del Comitato Locale all'abitazione più distante, ottenendo così la razionalizzazione della spesa.
- Le autorizzazioni ai trasporti e i fogli di viaggio dovranno essere debitamente firmati dal Sanitario della U.S.L. (appartenete al Centro di Salute o Ospedale) in originale.

Successivamente alla firma della convenzione verranno comunicate ufficialmente le modalità di rendicontazione

17) Il Comitato Locale di Massa Martana ha comunicato che, come da autocertificazione del Legale Rappresentante del Comitato Locale, agli atti di questo A.S.L., tutti i pagamenti a favore dello stesso per le attività di cui alla presente convenzione, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, intestato a Comitato Locale Croce Rossa Italiana di Massa Martana, in essere presso Agenzia di Massa Martana



della Cassa di Risparmio di Spoleto codice IBAN  
IT73V0631538520100000300002

Il Comitato Locale delega il sig. Rocchi Ugo Antonio nato a Massa Martana il 19/4/1954 C.F. RCCGTN54D19F024H, in qualità di Responsabile Amministrativo, e la Sig.ra Gerretana Grazia nata a Perugia il 12/12/1940 C.F. GRRGRZ40T61G478T in qualità di Cassiere ad operare sul predetto conto. Il Comitato Locale si obbliga a comunicare alla Azienda UsI Umbria n. 1 ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

- 18) Il Comitato Locale di Massa Martana si impegna a comunicare alla UsI ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine la UsI comunicherà le direttive impartite ai propri servizi.
- 19) Al Comitato Locale di Massa Martana sono forniti gli elenchi nominativi dei pazienti/utenti che usufruiranno del servizio di trasporto sanitario nonché l'elenco delle Strutture dove ciascuno di essi dovrà essere condotto. Per tali motivi il Comitato Locale di Massa Martana, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:
  - a) individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del


trattamento” ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;

b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;

c) non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;

d) non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;

e) rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigenza del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;

f) consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;

g) evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda U.S.L. per gli adempimenti di competenza;

Handwritten signature and a mark resembling an ampersand (&).



h) assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistemistica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.


- 20) Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia.
- 21) La presente convenzione ha effetto dal 28/06/2013 al 12/04/2016, con possibilità di rinnovo su richiesta della Usl ed assenso formale del Comitato Locale, per eguale periodo triennale. In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della U.S.L. per un periodo massimo di giorni 90 .
- 22) Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi, nonché nel capo VII del vigente codice civile ( art. 1678 e segg.)
- 23) Per quanto previsto all'art. 3 di seguito si indicano le zone di affidamento non esclusivo del servizio e le relative note:
- Tutto l'ambito territoriale dei Comuni di **MASSA MARTANA e, all'occorrenza, TODI**
- Parco automezzi: - Ambulanze n. 1;  
-Vettura trasporto disabili n. 1;  
- Autovettura n. 1
- 24) Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.
- 25) Ai fini della registrazione fiscale, l' Ente C.R.I. - Comitato Locale - ai sensi dell'art. 24 della tariffa – parte 2<sup>a</sup> del D.P.R. 642/72 e

dell'art. 5, punto 1, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 è tenuta alla registrazione del presente atto solo in caso d'uso; qualora si verificasse tale eventualità, la C.R.I. riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la sua eventuale registrazione.

- 26) Ai fini fiscali si dichiara che il valore annuo iniziale stimato dei rimborsi spese previsti dalla presente convenzione è pari ad € 7.200,00
- 27) La presente convenzione consta di n. 12 facciate interamente scritte e di n. 22 righe, escluse le sottoscrizioni, nell'ultima facciata escluse le sottoscrizioni ed è redatta in due esemplari di cui uno per la USL Umbria n. 1 ed uno per il Comitato Locale di Massa Martana.

Letto, approvato e sottoscritto  
per la USL Umbria n. 1  
per il Comitato Locale di Massa Martana

IL DIRETTORE GENERALE  
A.U.S.L. UMBRIA n. 1  
(Dott. Giuseppe Magato)

  
Il COMITATO LOCALE di Massa Martana dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto all'art.19 "Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi" in specie per ciò che attiene ai termini di pagamento ed agli eventuali interessi di mora.

Per il Comitato Locale di Massa Martana

